



Dott. Raffaello LAVIOSO
NOTAIO

Via della Repubblica n. 8 - 13900 Biella (BI)
Tel 015.20265 - Fax 015.33350
e-mail: rlavioso@notariato.it

Numero 74.660 di Repertorio

Fascicolo Numero 15.287

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 6 (sei) del mese di dicembre.

In Biella, nel mio studio in Via della Repubblica n. 8.

Davanti a me Dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, sono comparsi i signori:

- **RIVETTI RICCARDO**, nato a Biella (BI) il giorno 8 aprile 1964, residente a Cossato (BI), Via Martiri della Libertà n. 317/A, il quale mi dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e che il proprio codice fiscale è RVT RCR 64D08 A859Q;

- **MELLO PATRIZIA**, nata a Biella il 16 agosto 1965, residente a Valle Mosso Frazione Bonde n. 23, la quale mi dichiara di essere coniugata di regime di separazione dei beni e che il proprio codice fiscale è MLL PRZ 65M56 A859C;

- **BADINI FRANCESCO**, nato a Biella (BI) il 16 novembre 1968, residente a Cossato (BI), Via Martiri della Libertà n. 298, il quale mi dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni e che il proprio codice fiscale è BDN FNC 68S16 A859Q.

Componenti delle cui identità personali io Notaio sono certo, i quali,

premesso

- che i medesimi intendono costituire una Associazione non riconosciuta, a' sensi degli artt. 36 e ss. del C.C. e degli artt. 20 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1) - E' costituita tra i componenti, a' sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e degli artt. 20 e seguenti del D. Lgs. 117/2017, una associazione non riconosciuta denominata "**SOLUZIONI PER IL DOMANI E.T.S.**".

2) - L'Associazione ha sede in Valle Mosso(BI) Frazione Bonde n. 23.

3) - L'Associazione ha per unico fine, senza scopo di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale riguardante:

- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella

il 12/12/2017

al n° 6377

serie 1T

con €. 200,00

nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Per il miglior perseguimento dello scopo associativo l'associazione potrà promuovere iniziative manifestazioni ed eventi in ambito sociale e culturale nonchè organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari finalizzati alla pubblica conoscenza ed al miglioramento della qualità dei servizi.

L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali purchè siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17 e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto associativo, compresa l'effettuazione di operazioni di carattere commerciale (manifestazioni pubbliche, eventi di carattere pubblicitario, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione ecc.) purchè nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà od utilità sociale enunciati.

4) - L'Associazione ha durata illimitata.

5) - Il patrimonio è costituito:

- dal versamento di quote associative;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e/o lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali.

Non può essere ripartito nè distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'associazione.

A tale fine è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6) - Qualora determinata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione tutti i soci contribuiscono con una quota annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota, se richiesta, è stabilito dal Consiglio Direttivo.

7) - L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio e chiude al

31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2017.

8) - A comporre il Consiglio Direttivo dell'associazione per i primi tre esercizi risultano nominati i Signori:

- **RIVETTI RICCARDO**, suddetto, in qualità di Presidente;

- **BADINI FRANCESCO**, suddetto in qualità Consigliere e,

- **MELLO PATRIZIA**, suddetta, in qualità di Consigliere,

tutti membri dell'associazione a norma dell'articolo 12) del vigente statuto dell'associazione.

9) - L'associazione sarà retta dallo statuto che i componenti dichiarano di approvare articolo per articolo e nel suo complesso, quale risulta dal documento che i componenti mi consegnano e che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane la lettura da parte di me Notaio ai componenti per dispensa avutane dai medesimi.

10) - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono ad esclusivo carico dell'Associazione.

Sottoscritto alle ore diciotto.

Richiesto io Notaio ho letto questo atto ai componenti che lo dichiarano conforme alla propria volontà ed a verità. In gran parte dattiloscritto ed il rimanente manoscritto da persona di mia fiducia e da me su tre mezzi fogli per cinque facciate intere.

Firmato: MELLO PATRIZIA - RICCARDO RIVETTI - BADINI
FRANCESCO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

STATUTO

ART. 1 - Esiste a' sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e 20 e seguenti del D. Lgs. 117/17, una associazione non riconosciuta denominata **"SOLUZIONI PER IL DOMANI E.T.S."**.

ART. 2 - L'associazione ha sede sociale in Valle Mosso Frazione Bonde n. 23.

ART. 3 - L'Associazione ha per unico fine, senza scopo di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale riguardante:

- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Per il miglior perseguimento dello scopo associativo l'associazione potrà promuovere iniziative manifestazioni ed eventi in ambito sociale e culturale nonché organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari finalizzati alla pubblica conoscenza ed al miglioramento della qualità dei servizi.

L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali purchè siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17 e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto associativo, compresa l'effettuazione di operazioni di carattere commerciale (manifestazioni pubbliche, eventi di carattere pubblicitario, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione ecc.) purchè nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà od utilità sociale enunciati.

DURATA

ART. 4 - L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

ART. 5 - Il patrimonio è costituito:

- dal versamento di quote associative;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze

di bilancio;

- da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e/o lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali.

Non può essere ripartito nè distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'associazione.

A tale fine è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ESERCIZI

ART. 6 - L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio (rendiconto finanziario) a condizione che sia rispettato il limite indicato dall'art. 13 del D. Lgs. 117/17 e viceversa il bilancio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) qualora detto limite risulti superato.

Il bilancio sarà redatto nel rispetto dei modelli predisposti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio dovrà essere depositato presso il R.U.N.T.S..

QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 7 - Qualora determinata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione tutti i soci contribuiscono con una quota annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota, se richiesta, è stabilito dal Consiglio Direttivo.

AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

ART. 8 - A seguito della presentazione di domanda da parte dei nuovi associati il Consiglio Direttivo delibera sulla relativa ammissione con deliberazione motivata in caso di diniego. La deliberazione è comunicata all'interessato. Colui che ha richiesto l'ammissione può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima successiva riunione.

INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 9 - La quota associativa è intrasferibile tanto per atto tra vivi quanto per successione a causa di morte. Gli eredi dell'associato deceduto non avranno pertanto alcun diritto sul patrimonio dell'associazione nè avranno titolo a ripetere

i contributi versati dall'associato deceduto.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 10 - La qualità di socio si perde:

a) per recesso, che deve essere notificato con lettera di dimissioni al Presidente;

b) per esclusione qualora:

- il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o subisca sanzioni penali;

- il socio non versi la quota associativa, ove richiesta, entro il termine fissato nel sollecito dal Segretario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/17, sempre che l'assemblea non intenda affidare all'Organo di Controllo anche il controllo contabile qualora almeno un componente dell'Organo di Controllo sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 12 - Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:

° l'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio, nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Organo di Controllo ed eventualmente Revisore Legale dei Conti);

- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali;

- promuove l'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze dell'Associazione e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio;

° l'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sull'eventuale adozione del regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria

che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli associati.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che nell'ambito dell'Unione Europea, mediante invio agli associati di lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail etc., almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati votanti escludendo dal computo gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 9 D. Lgs. 117/17 occorrerà in ogni caso il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

Hanno diritto al voto tutti gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare alle assemblee da altro associato mediante semplice delega scritta.

Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

- che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando,

inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi;

- che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;

- che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati i luoghi audio-video collegati a cura della associazione nei quali gli aventi diritto potranno partecipare ai lavori assembleari.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati.

Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione al R.U.N.T.S. con le modalità indicate al 6° comma dell'rt. 26 D. Lgs. 117/17 indicando a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Per quanto sopra la cessazione del rapporto associativo ovvero di appartenenza o di rappresentanza, nei confronti dell'ente associato, o il venir meno del rapporto associativo da parte dell'ente nel cui ambito è stato nominato un amministratore, costituirà causa di decadenza dell'amministratore stesso.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi ovvero per la più breve durata stabilita dall'associazione al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre sull'ammissione/esclusione degli associati e sulla misura delle quote associative qualora lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

RAPPRESENTANZA

ART. 14 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie dell'Associazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

ART. 15 - Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 30 D. Lgs. 117/17 o qualora lo ritenga opportuno l'Associazione con apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Ordinaria provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o collegiale e in tale ipotesi composto da 3 (tre) membri per vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e sull'osservanza delle finalità dell'ente in conformità agli obblighi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

Esso esercita altresì il controllo contabile nelle ipotesi previste dalla legge e qualora almeno un componente sia Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. L'assemblea dell'Associazione potrà tuttavia in tali ipotesi provvedere alla nomina di un Revisore Legale dei Conti cui attribuire il controllo contabile.

I componenti l'Organo di Controllo e il Revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea in sede straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. e nel rispetto di eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo. Si applicano in ogni caso le disposizioni inderogabile di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - Per quanto non compreso nel presente statuto si fa

riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile in materia di associazioni nonchè alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/17.

ART. 18 - L'Associazione è Ente del Terzo Settore iscritto al R.U.N.T.S. caratterizzato dal perseguimento in via esclusiva di finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento senza scopo di lucro di attività di interesse generale nel settore della formazione professionale, della formazione extra-scolastica, dei servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, anche attraverso la promozione e la gestione diretta o indiretta di percorsi di formazione, nonchè di una serie di servizi finalizzati al tirocinio e all'insegnamento a favore di persone (giovani e meno giovani) per acconsentirne l'entrata (o il rientro nel caso dei meno giovani) nel mercato del lavoro come lavoratori autonomi ma anche come lavoratori dipendenti.

Pertanto:

a) - è organizzato secondo principi di trasparenza anche mediante la predisposizione del bilancio e quando ritenuto opportuno o previsto dalla legge e la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Contabile;

b) - non può ripartire nè distogliere utili o avanzi di gestione nè fondi o riserve anche in modo indiretto, o beni patrimoniali dalla loro destinazione istituzionale sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento;

c) - è vietato il perseguimento di finalità lucrative o di interessi diversi da quelli istituzionali;

d) - è vietata la corresponsione di compensi a collaboratori, sostenitori, amministratori, etc., superiori ai limiti di legge in vigore, anche mediante erogazione di servizi o cessione di beni a condizioni più favorevoli ed in ogni caso la distribuzione anche indiretta di utili od avanzi di gestione con qualsiasi mezzo;

e) - è prevista la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative e la democraticità della struttura e degli organi sociali.

Firmato: MELLO PATRIZIA - RICCARDO RIVETTI - BADINI
FRANCESCO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio